

**28**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

—  
**Sessione 1869-70.**  
—

Proposta di Legge presentata nella tornata del *10. Marzo 1870*  
dal Ministro *Delle Finanze*

**OGGETTO**

---

**Relatore** *Marquero*

**Approvata nella tornata del** *11. Maggio 1870.*

---

SESSIONE 1869-70  
SECONDA DELLA I LEGISLATURA

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**PROGETTO DI LEGGE**

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 10 marzo 1870

Approvazione ed autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata in Comitato

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

il 22 Marzo 1870.

**COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI**

- Uff. 1 Guerrini-Gourag Uff. 6 Oliva
- „ 2 Cavalletto „ 7 Sandonato
- „ 3 Wawo „ 8 3
- „ 4 Morpurgo „ 9 3
- „ 5 Morpurgo

**COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

- Presidente Cavalletto
- Segretario Morpurgo
- Relatore Morpurgo

**PRESENTATA LA RELAZIONE**

il 4 Maggio 1870

Approvata la Legge nella tornata del 11 Maggio 1870

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

|                       |                           |                                    |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Alle ore <u>11.30</u> | del <u>25. Marzo 1870</u> | nel <u>l'Ufficio 3<sup>o</sup></u> |
| Alle ore <u>3.00</u>  | del <u>3. Maggio</u>      | nel <u>l'Ufficio 9<sup>o</sup></u> |
| Alle ore <u>2.00</u>  | del <u>4</u>              | nel <u>Sabina 1<sup>o</sup></u>    |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |
| Alle ore _____        | del _____                 | nel _____                          |

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.



CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 10 marzo 1870

Approvazione ed autorizzazione di contratti di vendita  
di beni stabili a trattativa privata.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione ed autorizzazione di vari contratti di vendita a trattativa privata di beni stabili demaniali ad alcuni comuni e provincie del regno, ed alla società edificatrice delle case operaie in Venezia. Le ragioni, dalle quali il Governo fu guidato nel trattare questi affari, sono indicate qui appresso per ciascuno dei contratti già stipulati o da stipularsi. E poichè da queste rimane dimostrato che i corrispettivi delle diverse cessioni furono equamente determinati in base a perizie regolari, non senza tener conto dei riguardi che meritano le provincie ed i municipi contraenti, confido che l'unito schema di legge otterrà favorevole il vostro voto.

I Beni stabili per quali si è già stipulato il contratto di vendita.

A) La deputazione provinciale di Udine, mossa dalla necessità di provvedere convenientemente al collocamento dei propri uffizi e di quelli della prefettura che sono a suo carico, ed impossibilitata a sopperirvi altrimenti che coll'acquisto di quel palazzo demaniale, detto

appunto della prefettura, promosse ed ottenne il prefettizio decreto del 5 agosto 1868 che dichiarava di pubblica utilità a termini di legge l'acquisto a favore della provincia dell'edifizio suddetto.

Di fronte ad un tale decreto, e dappoichè la provincia accettava l'intero prezzo di lire 27,031 40, che il Genio civile attribuiva all'immobile con perizia del 14 aprile 1868, si procedette nel 17 ottobre dello stesso anno al contratto di compra-vendita, ed al contemporaneo pagamento del surriferito convenuto prezzo.

Se non che il Consiglio di Stato, di cui venne chiesto l'avviso, si dichiarò contrario, sia perchè non essendo stata promulgata nelle provincie venete la legge del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, non può aversi per valido il succitato decreto 5 agosto 1868, e sia perchè la domanda della provincia non poteva, a termini della legge medesima, costituire oggetto di un giudizio di espropriazione per causa di utilità pubblica.

Poste le cose in questi termini, non era più nelle facoltà del Governo il rendere esecutivo un contratto,

al quale era addivenuto per trattativa privata, sull'appoggio appunto del decreto che il Consiglio di Stato non trovò regolare.

Se si consideri però che con questa vendita si toglie da gravi imbarazzi una benemerita provincia, senza che sia leso l'interesse del pubblico erario; che lo scopo cui viene destinato l'edificio torna anche a miglior decoro e a più comoda sede di funzionari governativi; che ai non pochi restauri operatisi dalla provincia, molti ancora e radicali dovrà aggiungerne con rilevante spesa; che finalmente non sarebbe conveniente negare alla provincia di Udine quel trattamento che ad altre provincie si è usato, e dopo specialmente che dessa ha completamente soddisfatto il pattuito corrispettivo, io ritengo cosa equa la convenuta cessione, e confido che la Camera non vorrà negare l'approvazione del succennato contratto.

B) Tra i posti fortificati del regno, che in virtù del regio decreto 16 aprile 1862 rimasero svincolati da ogni servitù militare, vi sono le opere esterne di fortificazione che circondano la città di Lucca.

Poco dopo l'emanazione del suddetto decreto, il Consiglio comunale di quella città, fattosi a considerare i danni che a questa potrebbero derivare, qualora i terreni sui quali si estendono le dette opere di fortificazione mutassero forma, o passassero nel dominio di privati, deliberava nel 7 agosto 1862 di avanzare preghiera, come fece, al Governo perchè o fosse conservata alle fortificazioni la forma presente per ragioni non tanto di ornato, quanto di igiene e di utilità e comodo pubblico; o, in caso di vendita, ne fosse data al comune la preferenza.

Queste preghiere, che venivano caldamente raccomandate dalla prefettura del luogo, non potevano non fermare l'attenzione del Governo, il quale vi scorgeva molta ragionevolezza, ed in caso di vendita al comune si riprometteva una fonte di speciale vantaggio per le finanze dello Stato, che altrimenti, ponendo in pubblica vendita i beni di che trattasi, non avrebbe ottenuto per mancanza di molti attendenti e di utili gare.

Procedutosi per mezzo del delegato ministeriale, ingegnere Giovanni Guglieri alla stima di tali beni che sono precisamente gli spalti esterni ridotti a prato, quattro polveriere con piccolo fabbricato e due casotti per sentinelle, diciannove sortite o accessi a destra e sinistra dei baluardi con attigue casematte ed altri accessori di minore importanza e quattordici fabbricati sulle mura lungo il passeggio pubblico, che servivano

a corpo di guardia, ne risultò un valore complessivo di lire 107,000, che il comune si dichiarò disposto di accettare a base delle trattative di acquisto.

Nell'iniziare tali trattative era però indispensabile tener conto dei diritti acquisiti dalla società anonima per la vendita dei beni demaniali, di cui per conseguenza venne richiesto l'assenso ed il concorso, trattandosi di una vendita che facevasi declinando dalle forme volute dalla legge del 21 agosto 1862.

Di buon grado quella società annuiva al fattole invito, e nelle trattative da essa intavolate col comune di Lucca essendo riuscita a conseguire un aumento del 5 per cento sul valore di stima, e così a fissare il prezzo consensuale di lire 112,350, nel 26 agosto 1868 procedette per rogito Gherardi davanti alla prefettura di Lucca al solenne istrumento di compra-vendita, con riserva di approvazione per mezzo di legge speciale.

Questa approvazione viene con tutta fiducia invocata dalla Camera trattandosi di un contratto che, mentre rende paghi i giusti desiderii di una illustre città, non danneggia, ed anzi è di vantaggio pel pubblico erario.

C) Nel territorio d'Alghero in Sardegna esiste una peschiera di provenienza gesuitica, detta del *Kalich* con casotto e con terreno attiguo destinato alla custodia ed alla distesa delle reti, della superficie di ettari 44,80.

L'appalto nell'interesse del demanio nazionale di quella peschiera, che negli ultimi tempi non rendeva che annue lire 366 circa, fu causa costante di gravi contestazioni tra lo stesso demanio, l'appaltatore ed il comune d'Alghero, sia per la pesca che vi esercitano contemporaneamente quegli abitanti, sia per pretesi diritti di dazio comunale.

Nell'intento di porre un termine ad uno stato di cose sì sconveniente agli interessi di tutte le parti interessate, e che stava per accendere un litigio giudiziario, il comune di Alghero chiedeva l'acquisto dell'assoluta disponibilità della peschiera, offrendone il prezzo di lire 8,705 42, determinato da relativa perizia del 15 aprile 1859.

Questo progetto fu accolto di buon grado dal Governo, che si liberava così, con equo corrispettivo, di un ente di irrilevante profitto, e fomite perpetuo di indecorose contestazioni, e fin dal 20 agosto 1860 si stipulava presso l'intendenza di Alghero l'atto di cessione a quel comune di tutte le ragioni demaniali sulla peschiera del *Kalich*.

Il Consiglio di Stato però, in adunanza del 30 novembre 1860, pur riconoscendo la convenienza di quel contratto anche per le finanze dello Stato, opinò che la sua approvazione dovesse seguire per legge speciale, trattandosi d'alienazione di uno stabile permanentemente incorporato al demanio nazionale. Per cui, ottemperando a tale avviso, lo si presenta appunto alla Camera, la quale si ha piena fiducia che per le premesse considerazioni vorrà approvare.

D) Il comune di Viareggio fino dall'anno 1862 fece vivissime istanze perchè gli fosse concessa una porzione di terreno che il demanio dello Stato possiede lungo quelle spiagge marittime, e precisamente la parte fabbricativa esistente tra il mare e la via lungo la marina, dal Molo fino alla Pineta di ponente, onde potere estendere il fabbricato abitabile reso insufficiente all'aumentata popolazione, ivi tratta per nuovi mezzi di comunicazione e pel commercio marittimo, che va di giorno in giorno estendendosi.

Nel domandare tale terreno, il comune di Viareggio aveva altresì in vista di riavvicinare la popolazione al mare, già ritiratosi ad una notevole distanza dall'abitato attuale, essendo che il mare formi tutta la vita di quel paese, non meno per la navigazione e per la pesca, che per la prosperità di que' bagni, che sono un seducente richiamo di numeroso concorso a quella amenissima spiaggia nell'estiva stagione.

Siccome però il comune di Viareggio chiedeva quei terreni demaniali a titolo gratuito, il Governo non poté annuire alla domanda, ed invece fattane eseguire stima regolare, ne disponeva nel 1866 la vendita a pubblico incanto nelle forme volute dalla legge 21 agosto 1862, n° 793, a mezzo della apposita società anonima.

Fu allora che il ricordato comune mostrandosi disposto a corrisponderne il prezzo peritale con qualche aumento, tornò ad insistere sulla desiderata cessione, alla quale il Ministero consentiva, fidente che non gli sarebbe venuta meno anche in questo incontro l'approvazione legislativa, trattandosi di cooperare al miglioramento materiale e morale di quel comune.

I terreni de' quali si parla sono quelli descritti sotto i numeri dal 3 al 18 dell'elenco secondo di Lucca, e il loro valore estimativo è di complessive lire 45,093 45.

Sulla base di questo valore pertanto furono aperte le trattative fra il comune e la società anonima, la quale riuscita ad ottenere l'aumento di prezzo fino alle lire 50,000, stipulava per ministero del notaio Pier Antonio Spighi nel 18 agosto dello scorso 1868 il re-

lativo contratto di compra-vendita, fra i cui patti v'è pur quello che il regio demanio non sarà mai tenuto a rilevazione alcuna verso il municipio compratore per pretese di ogni natura che fossero elevate dai terzi sopra i terreni acquistati, liberandosi così l'amministrazione da qualunque conseguenza di alcune proteste di proprietari fronteggianti la marina, non solo pel danno che risentiranno perdendo la visuale del mare, quanto per altre pretese derivanti da concessioni già ottenute dal cessato Governo.

Questo contratto il quale soddisfa a un deciso bisogno del comune di Viareggio, senza pregiudizio delle finanze dello Stato, viene assoggettato alla Camera per la sua approvazione.

Il Beni stabili per i quali non si è ancora stipulato il contratto di vendita.

1° Di pertinenza dell'antica Cassa di ammortizzazione, il demanio dello Stato possiede in Venezia l'ex-chiesa di Sant'Agostino, attualmente in istato tale di deperimento, che, minacciando rovina, richiederebbe per conservarla gravi spese di riparazione, per nulla rispondenti alla utilità che potrebbe trarsene, non altrimenti che ad uso di magazzino.

Esiste in quella città una società edificatrice di case per operai, la quale per effetto de' suoi statuti rifugge da ogni idea di lucro immediato, a tal che dietro parere del Consiglio di Stato, non fu classificata nemmeno tra le società commerciali.

Nell'intendimento di abbattere la suddetta chiesa per costituire sull'area della medesima case operaie, la detta società ne chiese l'acquisto, offerendo il prezzo di lire 5507, così determinato da stima regolare del 10 dicembre 1868 del Genio civile di Venezia.

Poichè coll'accoglimento d'una tale domanda restano salvi gli interessi delle finanze, e si concorre ad uno scopo economico-sociale che il Governo ha debito di secondare, egli non dubita di presentarsi alla Camera per chiederle l'autorizzazione di eseguire la suaccennata vendita per trattativa privata.

2° È proprietario il demanio dello Stato di un vasto edificio in Treviso, costituito di due corpi di fabbrica, denominati *Palazzo tribunale*, il quale fin dai tempi della veneta repubblica serviva a residenza dei pubblici uffizi, ed ora è occupato dalla regia prefettura, dal tribunale provinciale, dalla pretura urbana e dall'archivio notarile.

L'antichità di questo fabbricato, la sua estensione e l'uso al quale è destinato, fanno sì che l'amministra-

4  
zione deve sostenere gravi spese di manutenzione e provvedere frequentemente ad urgenti e radicali riparazioni. Tali furono quelle autorizzate fin dal principio del 1867 ed appaltate per una somma di lire 4450.

Erano in corso di esecuzione codesti lavori, quando la deputazione provinciale di Treviso avanzò proposta di acquisto alla già delegazione per le finanze venete, la quale cogliendo con favore l'opportunità di alienare un immobile, che per la sua difficile utilizzazione, e dispendiosa manutenzione, non offre alcun vantaggio, entrava in trattative sulla base ad una stima regolare e con riguardo al dispendio sostenuto nei restauri più sopra accennati.

La stima dell'edificio fu eseguita il 10 maggio 1867 dall'ufficio delle pubbliche costruzioni di Treviso per un valore di lire 43,876 25 e per contratto preliminare del 2 luglio successivo fu stabilito colla provincia un prezzo di lire 46,000 da scontarsi in rate annuali di sei mila lire l'una, le prime sette, e di quattro mila le ultime in corrispondenza ad identico rateale pagamento di lire 96,000 dovuto dall'erario alla provincia medesima pel fabbricato in Serravalle ad uso di collegio militare, oltre il rimborso delle spese di riparazione in corso, appaltate per lire 4450.

Se si consideri la convenienza ed opportunità di conservare al suddetto fabbricato la sua destinazione attuale, siccome più adatto per gli uffici governativi e provinciali; se riflettasi che col cederlo alla provincia si raggiunge tale scopo, e si liberano le finanze dello Stato da frequenti e rilevanti spese di riparazione, che non troverebbero mai un corrispettivo nel fitto da fissarsi a termini di equità, il partito migliore sembra appunto quello della preaccennata alienazione alla provincia di Treviso soddisfacendo così senza danno dello Stato, ai bisogni ed ai commendevoli desideri di una cospicua provincia.

Nella fiducia pertanto che la Camera, come in altre consimili circostanze, accoglierà con favore le precorse trattative, viene invocata la sua autorizzazione a stipulare in atto solenne la suddetta convenzione del 2 luglio 1867.

3° È in Padova un edificio dello Stato con annessovi terreno ortivo, che fu una volta monastero di Santo Stefano, nel quale si trovano di presente gli uffici della regia prefettura.

Spettando alla provincia di provvedere ai locali di siffatti uffici, e desiderando la medesima di installare anche i propri nello stesso edificio, mediante radicali e dispendiose riduzioni ed aggiunte di fabbrica, quella

deputazione provinciale si fece a chiedere l'acquisto del suddetto stabile, come il più opportuno per diversi scopi, non trovando di sua convenienza incontrare le occorrenti gravissime spese di riduzione ove non ne conseguisse la libera proprietà.

A domande di simil fatta il Governo e la Camera fecero mai sempre buona accoglienza, per cui non dubitossi di aprire opportune trattative.

Nel caso speciale però si presentava l'ostacolo che nell'edificio richiesto si trovano gli uffici del Genio civile governativo e del telegrafo, per quali mancherebbe altro conveniente locale.

A togliere tale ostacolo, la provincia si è dichiarata disposta a lasciare ai predetti uffici l'uso gratuito dei molti locali ora occupati, con questa condizione però che, cessando tale uso, resti lo stabile a completa disposizione della provincia senza alcun obbligo di compensi.

Questo stabile fu stimato nel 27 marzo dello scorso 1868 dal Genio civile di un valore di lire 83,000, e la provincia, fatta ragione al rilevante carico che si assume, di mantenere cioè i predetti uffici nei locali che ora occupano e di provvedere sempre del proprio a tutte le spese di manutenzione, e in buono stato i locali stessi, offre la somma di lire 65,000, oltre la rifusione di lire 1469 33, erogate non ha guari dall'amministrazione demaniale in restauri allo stabile medesimo.

La parte dell'edificio occupata dagli uffici del Genio civile e telegrafico venne ritenuta meritevole di un anno fitto di lire 2250, ed è inverosimile o assai remoto il caso che dessi abbiano a cessare in una città di tanta importanza come Padova, per cui l'offerta delle lire 65,000 si presenta per vero dire singolarmente vantaggiosa all'interesse delle finanze.

Colle accennate combinazioni pertanto si soddisfa al bisogno e al desiderio di una cospicua provincia, e si raggiunge il miglior utile pel pubblico erario, per cui, con piena fiducia d'esaudimento vien chiesta alla Camera l'autorizzazione di cedere alla provincia di Padova, e nei termini preaccennati, l'edificio di Santo Stefano e del terreno che gli è annesso.

4° Il comune delle Saline di Barletta mancava di una chiesa parrocchiale, mancava altresì dei mezzi per costruirla.

Alcuni anni prima del 1860 il Governo, vista tale necessità, ne intraprese la costruzione a proprie spese e la proseguì fino all'autunno 1862 senza che il tempio fosse condotto a termine, sebbene vi avesse spesa la

rilevante somma di lire 80,000 e più. A tale somma, per ultimare l'edificio secondo la perizia del Genio civile di Foggia, bisognerebbe aggiungere altre lire 30,000.

Intanto, per soddisfare agli interessi religiosi, di quegli abitanti, vennero destinati ad uso di chiesa alcuni locali sottostanti all'ufficio della direzione di quello stabilimento salifero. Ma la ristrettezza e la poca decenza del sito mossero il comune, per giusto riguardo ai sentimenti religiosi dei suoi terrazzani, e confortato anche dalle vivissime premure rivolte al Governo dall'arcivescovo di Trani, a chiedere in compera l'incompleta fabbrica offrendone a corrispettivo la somma di lire 5000 da pagarsi in cinque rate annue, con obbligo di completarla ed aprirla al pubblico culto.

Considerando che trattasi di un edificio incompleto che non potrebbe condurre a termine senza l'aggiunta di non lieve spesa, e che, condotto a termine, non sarebbe utilizzabile per le finanze dello Stato; che quanto più lo si lascia in abbandono tanto più deperisce, mancando come è di tetto e di qualunque altro

riparo, e che nello stato attuale altro profitto non potrebbe trarsene fuorchè quello della vendita dei materiali, il Governo credette di non dover respingere la domanda del comune.

Bensì, in base anche all'avviso del Genio, che opinava per un corrispettivo di lire 12,000, si credette di insistere presso il comune per un aumento del corrispettivo offerto, ma il tentativo fu vano, poichè esso comune oppose l'impossibilità di aumentarlo, sia per le sue strettezze finanziarie, sia per la rilevante spesa che dovrà incontrare nel completamento della chiesa.

Le speciali condizioni del suddetto comune, il profondo disgusto che si recherebbe a quegli abitanti, offrendone le religiose aspirazioni, se altrimenti fosse disposto dell'incompleta chiesa, ed il poco vantaggio che in altra guisa potrebbe trarne il pubblico erario, consigliarono il Governo a non insistere d'avvantaggio ed a presentare alla Camera le proposte di autorizzazione a cedere al comune di Barletta la incompleta chiesa demaniale pel solo corrispettivo offerto delle lire 5000.

Le speciali condizioni del suddetto comune, il profondo disgusto che si recherebbe a quegli abitanti, offrendone le religiose aspirazioni, se altrimenti fosse disposto dell'incompleta chiesa, ed il poco vantaggio che in altra guisa potrebbe trarne il pubblico erario, consigliarono il Governo a non insistere d'avvantaggio ed a presentare alla Camera le proposte di autorizzazione a cedere al comune di Barletta la incompleta chiesa demaniale pel solo corrispettivo offerto delle lire 5000.



## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati dalla amministrazione demaniale dello Stato:

a) Vendita alla provincia di Udine del palazzo detto della prefettura in quella città, seguita per atto del 17 ottobre 1868, per il prezzo peritale di lire 27,031 40 pagato per intero;

b) Vendita al comune di Lucca delle mura urbane, degli spalti esterni, polveriere, casotti ed altri accessori già costituenti le opere di fortificazione di quella città, seguita per atto del 26 agosto 1868, del notaio Gherardi, per il prezzo di lire 112,350, superiore del 5 per cento a quello di stima;

c) Vendita al comune di Alghero in Sardegna della peschiera del *Kalich* con entrostante casotto e con attiguo terreno, seguita per atto del 20 agosto 1860 della cessata intendenza di Alghero, per il prezzo di lire 8705 42;

d) Vendita al comune di Viareggio della zona di terreno fabbricativo lungo quella spiaggia marittima, descritto nello elenco 2° estimativo di Lucca dal numero 3 al 18 per un valore complessivo di lire 45,093 45, seguita per atto del 18 agosto 1868 del notaio Pier Antonio Spighi e pel corrispettivo di lire 50,000.

### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere:

1° Alla società edificatrice di case di operai in Venezia l'antica chiesa di Sant'Agostino, da molti anni soppressa, per il prezzo di lire 5507, determinato dal Genio civile con la perizia del 10 dicembre 1868;

2° Alla provincia di Treviso l'edificio erariale in quella città, costituito di due corpi di fabbrica e denominato *Palazzo tribunale*, per il prezzo di lire 46,000, da pagarsi coll'ammortizzazione di altrettanta parte di un di lei credito verso lo Stato, oltre al rimborso delle spese di riparazione in corso, giusta il contratto preliminare del 2 luglio 1867;

3° Alla provincia di Padova l'edificio erariale posto in quella città, che fu una volta monastero di Santo Stefano, per il prezzo di lire 65,000, oltre la rivalsa di lire 1469 33 di recente spese dall'amministrazione demaniale in restauri al fabbricato medesimo;

4° Al comune delle Saline di Barletta la chiesa incompleta ivi sita, per il prezzo di lire 5000 con obbligo nel medesimo di condurla a fine e di aprirla al pubblico culto.

**Art. 3.**

I contratti autorizzati coll'articolo 2 saranno approvati per decreto del Ministero delle finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.

25 Marzo



Alla Presidenza della Camera.  
Voi Deputati

La Commissione eletta a riferire sul progetto di legge N. 28 ha deliberato di richiamare dal Ministero delle Finanze gli atti relativi alla cessione del palazzo della Prefettura alla Prefettura di Napoli e l'altra cessione del locale appartenente a Chiesa ecc. della parte dell'edificio di Montecitorio appartenente alla Prefettura stessa oltre un determinato canone annuo.

La Commissione desidera inoltre di essere informata sulle condizioni delle trattative fatte con la Prefettura di Livorno per la vendita del Palazzo reale di quella città.

Prega perciò questa Presidenza a voler richiamare d'urgenza gli atti menzionati.

Alto Ministero con lettera  
del 23 Marzo 1870  
della Camera.

Cavallotti

230

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei Deputati

**Guerrieri-Gonzaga, Cavalletto, Nervo, Morpurgo,  
Bortolucci, Oliva, Di San Donato**

del progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

*nella tornata del 10 marzo 1870*

Approvazione ed autorizzazione di contratti di vendita  
di beni stabili a trattativa privata.

Tornata del 4 maggio 1870

SIGNORI! — La vostra Commissione viene a proporvi, come n'ebbe incarico dal Comitato privato, di approvare il progetto di legge che nel primo articolo dà validità ai contratti stipulati dallo Stato colla provincia di Udine e coi comuni di Lucca, di Alghero e di Viareggio, nel secondo autorizza il Governo a vendere alcune proprietà demaniali alla società edificatrice di case operaie in Venezia, alle provincie di Treviso e di Padova ed al comune delle Saline di Barletta. Nell'uno come nell'altro articolo essa vi propone d'indicare la causa determinante di queste cessioni di proprietà, effettuate a trattativa privata. Con questa lieve modificazione il carattere della legge si chiarisce in modo ancor più evidente, e la vostra Commissione, credendo inutile di spendere parole per dimostrarne l'opportunità, si limita a constatare che, mentre si provvede con ciascuna di tali cessioni a scopi di pubblico bene (come altre volte si fece con convenzioni e forme a

queste somiglianti), l'interesse dello Stato rimane tutelato dalle dimostrazioni peritali precedentemente eseguite, dai corrispettivi pagati in danaro, e dalle evitate spese ulteriori, o dai danni che vengono in tal guisa impediti.

Intorno al secondo articolo venne sollevato il dubbio che un'autorizzazione preventiva di stipulare contratti, richiesta dal Governo senza vincolo giuridico dell'altra parte contraente, non fosse pienamente conforme alla dignità del Parlamento, potendo accadere che l'atto legislativo con cui l'autorizzazione viene accordata rimanga perciò senza effetto; ma la qualità dei contraenti, gli scopi per cui le concessioni sono richieste e le trattative pienamente ultimate persuasero la vostra Commissione che questi timori non potrebbero avverarsi in questa occasione. Non reputando necessario pertanto di fare intorno a ciò alcuna osservazione, essa vi invita a modificare il n. 4 dell' articolo

2

stesso sopprimendò una condizione che imporrebbe al comune delle Saline di Barletta un obbligo che non è necessario di specializzare nel presente progetto di legge.

In relazione ai desiderii manifestati dal Comitato privato si chiesero informazioni al Governo sulle trattative pendenti colla provincia di Napoli pella cessione del palazzo indicato col nome della *Foresteria*; e la vostra Giunta fu lieta di constatare che, sebbene alcune condizioni non siano pienamente concordate fra

l'indicata provincia e lo Stato, è in massima ritenuto che questa cessione debba effettuarsi; cosicchè non può esser dubbio che ben presto la pendenza potrà essere definita con equo soddisfacimento dei reciproci diritti ed interessi, ed il Parlamento sarà invitato a sanzionare quest'accordo in apposito progetto di legge.

MORPURGO, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

~~Art. 1.~~

~~Sono approvati i seguenti contratti stipulati~~ dalla amministrazione demaniale dello Stato:

a) Vendita alla provincia di Udine del palazzo detto della prefettura in quella città, seguita per atto del 17 ottobre 1868, per il prezzo peritale di lire 27,031 40 pagato per intero ;

b) Vendita al comune di Lucca delle mura urbane, degli spalti esterni, polveriere, casotti ed altri accessori già costituenti le opere di fortificazione di quella città, seguita per atto del 26 agosto 1868 del notaio Gherardi, per il prezzo di lire 112,350, superiore del 5 per cento a quello di stima ;

c) Vendita al comune di Alghero in Sardegna della peschiera del *Kalich* con entrostante casotto e con attiguo terreno, seguita per atto del 20 agosto 1860 della cessata intendenza di Alghero, per il prezzo di lire 8705 42 ;

d) Vendita al comune di Viareggio della zona di terreno fabbricativo lungo quella spiaggia marittima, descritto nello elenco 2° estimativo di Lucca, dal numero 3 al 18, per un valore complessivo di lire 45,093 45, seguita per atto del 18 agosto 1868 del notaio Pier Antonio Spighi e pel corrispettivo di lire 50,000.

~~Art. 2.~~

~~Il Governo del Re è autorizzato a vendere:~~

+ 1° Alla società edificatrice di case di operai in Venezia l'antica chiesa di Sant'Agostino, da molti anni soppressa, per il prezzo di lire 5507, determinato dal Genio civile con la perizia del 10 dicembre 1868 ;

2° Alla provincia di Treviso l'edificio erariale in quella città, costituito di due corpi di fabbrica e denominato *Palazzo tribunale*, per il prezzo di lire 46,000, da pagarsi coll'ammortizzazione di altrettanta parte di un di lei credito verso lo Stato, oltre al rimborso delle spese di riparazione in corso, giusta il contratto preliminare del 2 luglio 1867 ;

3° Alla provincia di Padova l'edificio erariale posto in quella città, che fu una volta monastero di Santo Stefano, per il prezzo di lire 65,000, oltre la rivalsa di lire 1469 33 di recente spese dall'amministrazione demaniale in restauri al fabbricato medesimo ;

# ~~4° Al comune delle Saline di Barletta la chiesa in-~~

PROGETTO DELLA GIUNTA

3

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilità ~~ecc., come nel progetto ministeriale.~~

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere per causa di pubblica utilità :

+ ~~(Il resto come nel progetto ministeriale fino al n° 4).~~

# 4° Al comune delle Saline di Barletta la chiesa in-

4

~~completa ivi sita, per il prezzo di lire 5000, con ob-~~  
~~bligo nel medesimo di condurla a fine e di aprirla al~~  
~~pubblico culto.~~

Art. 3.

I contratti autorizzati coll'articolo 2 saranno ap-  
provati per decreto del Ministero delle finanze e dietro  
il parere del Consiglio di Stato.

completa ivi sita, per il prezzo di lire 5000. }

~~Art. 3.~~

~~Come nel progetto del Ministero.~~

*Approvata nella seduta del 11. Maggio 1870.*

*Pelloni*

Relazione  
sul progetto di legge n. 28

Approvazione ed autorizzazione di  
contratti di vendita di beni stabili  
a trattativa privata

Sig.ori! - La vostra Commissione viene a por-  
re, come si ebbe incarico dal Comitato privato,  
di approvare il progetto di legge che nel pri-  
mo articolo dà validità ai contratti stipulati  
dallo Stato colla provincia di Udine e coi Comu-  
ni di Lucca, di Alghero e di Viavaggi, nel  
secondo autorizza il Governo a vendere alcune  
proprietà demaniali alla società edificatrice  
di case operaie in Venezia, alla provincia di  
Trevizo e di Padova ed al Comune della Salina  
di Barletta. Nell' uno come nell' altro arti-  
colo s'è proposto d'indicare la causa delle  
rinunce di tutte queste cessioni di proprietà,  
effettuate a trattativa privata, ~~che~~ <sup>si apparta a</sup>  
~~constatare che~~ <sup>nessuna di tal cessione</sup> ~~mentre si provvede con esse a~~  
scopi di pubblici bene, ~~con forme a questi scopi~~  
~~giacché l'interesse dello Stato non va privo di~~  
~~questo interesse~~ (come altre volte si fece  
con emarginazioni e forme a questi consiglianti)  
l'interesse dello Stato rimane tutelato dalle ordi-  
nanze prestate precedentemente eseguite, dai com-  
pensi pagati in danaro, ~~in danaro e dalle~~  
~~spese ulteriori di Dazio da cui vengono~~  
~~tutti in tal guisa impediti.~~

con questa live modificazione il carattere della  
legge si chiarisce in modo ancor più evidente  
e la vostra Commissione, credendo inutile  
di aggiungere spendere parole per dimostrare  
se l'opportunità <sup>non</sup> limita a constatare che

L'art. secondo aveva fatto sollevare il dubbio  
che l'intervento al secondo articolo venne sollevato  
il dubbio che un' autorizzazione preventiva di stipu-  
lare contratti, richiesta dal Governo ad Parlamento  
senza ricorso quicquid dell' altra parte contraente,  
e non fosse pienamente conforme alla dignità del  
Parlamento, potendo accadere che l'atto legislati-  
vo con cui l' autorizzazione viene accordata rispon-  
da <sup>primo</sup> senza effetto; ma la qualità dei contratti  
gli scopi per cui le concessioni sono richieste  
e le trattative pienamente ultimate precludono  
la vostra Commissione che questi timori non potessero  
aver luogo in quest' occasione. Non reputando



intorno a cui  
necessari potendo di fare a quest'opera alcuna  
affidazione, essa si fa proposta di modificare  
il 4° dell'articolo, che esprime una  
condizione che ~~non è conforme al diritto pubblico~~  
condizione che ~~non è conforme al diritto pubblico~~  
condizione che ~~non è conforme al diritto pubblico~~

~~La Commissione~~

~~Commissione~~

In relazione ai desiderii manifestati dal  
Comitato privato si chiedono informazioni al  
Governo sulle trattative ~~in corso~~ pendenti colla  
provincia di Napoli pella cessione del palazzo  
indicato col nome della Trattoria, e la volta  
giunta fu lieta di constatare che, ~~sebbene~~ <sup>alcune</sup>  
in condizioni non siano pienamente <sup>risolte</sup> ~~accordate~~ fra  
l'indicata provincia e lo Stato, e in massima ri-  
tenuto che questa cessione debba effettuarsi, <sup>così</sup>  
che non può esser dubbio che ben presto <sup>la</sup> ~~si~~ <sup>prenderà</sup>  
colla potra esser <sup>definita</sup> ~~appianata~~ con equo soddisfaci-  
mento dei reciproci <sup>di interessi</sup> ~~diritti~~, ed il Parlamento sarà  
invitato a sanzionare quest'accordo in apposito  
progetto di legge.

Murphy, relatore

Luigi Stoppa  
id. id.

non è necessario di ~~indicare~~ <sup>precisare</sup> nel presen-  
te progetto di legge.

Napoli

N. 281 A

Genieri, Pappo, Caralotto, Nervo, Marfuri,  
Abbotata, Oliva, di Sant'Antonio

~~aff~~ vendita di beni ~~destinati~~  
~~aff~~ a trattativa privata

Tratta del 22 Maggio 1873

---

Ministero delle Finanze

Progetto di legge  
presentato dal ministro delle Finanze

Approvazione ed autorizzazione  
di contratti di vendita  
di Beni stabili a trattativa  
privata

Terminata nell'12. marzo 1870.

Giulio

Signore!

Ho l'onore di presentargli  
alla spemera un progetto di legge  
per l'approvazione ed autorizza-  
zione di vari contratti di vendita  
a trattativa privata di Beni  
stabili demaniali ad alcuni  
Comuni e Provincie del Regno,  
ed alla Società edificatrice delle  
Case operaie in Venezia. Le rag-  
ioni, dalle quali il governo  
fu guidato nel trattare questi  
affari, sono indicate qui appres-  
so per ciascuno dei contratti già  
stipulati o da stipularsi. E poi-  
chè da queste rimane dimo-  
strato che i corrispettivi delle  
diverse cessioni furono eguamen-  
te determinate in base a prezzi  
regolari, non senza tener  
conto dei riguardi che merita-  
no le Provincie ed i Municipi  
contrattanti, confido che l'intero

schema di legge otterrà favore  
vole il vostro voto.

1.° Beni stabili per quali si è  
già stipulato il contratto di ven-  
dita.

26.) La Deputazione Provinciale di Modene, mossa dalla neces-  
sità di provvedere convenientemente  
al collocamento dei pro-  
prio Ufficio, e di quelli della Pre-  
fettura, che sono a suo carico, ed  
impossibilitata a sopperirvi al-  
trimenti che coll'acquisto di  
quel Palazzo Demaniale, detto  
appunto della Prefettura, prom-  
se ed ottenne il Prefettorio De-  
creto del 5 Agosto 1868 che dichiara-  
va di pubblica utilità a ter-  
mini di legge l'acquisto a fa-  
vore della Provincia dell'Edifi-  
cio suddetto.

Di fronte a un tale Decre-  
to, e da poichè la Provincia  
accettava l'intero prezzo di lire  
1,031, 10, che il Genio Civile at-  
tribuiva all'Immobile conperi-  
cia del 14 Aprile 1868, si procedè  
il 17 Ottobre dello stesso anno  
al contratto di compra crediti

4  
e al contemporaneo pagamento  
del suriferito convenuto prezzo.

Se non che il Consiglio di Sta-  
to, di cui venne chiesto l'avisof  
si dichiarò contrario, sia perchè  
non essendo stata promulgata nelle  
provincie Venete la legge del 25.  
Giugno 1867, sulle espropriazioni  
per causa di pubblica utilità, non  
può avervi per valido il succitato  
Decreto 5 Agosto 1868, e sia perchè  
la domanda della Provincia non  
poteva a termini della legge me-  
desima costituire oggetto di un  
giudizio di espropriazione per  
causa di utilità pubblica.

Poste le cose in questi termini,  
non era più nelle facoltà del gover-  
no il rendere esecutivo un contra-  
tto, al quale era addivenuto per  
trattativa privata, sull'appoggio  
appunto del Decreto, che il Con-  
siglio di Stato non trova regola.

Se si consideri però che con  
questa vendita si toglie da gra-  
vi imbarazzi una benemerita  
Provincia, senza che sia lesa l'of-  
fesa del pubblico Erario, che  
lo scopo cui viene destinato l'of-  
ficio torna anche a miglior

decoro e a più comoda sede di  
funzionari governativi, che si  
non pochi restauri operativi  
dalla Provincia, molti ancora  
e radicali dovrà aggiungerne  
con rilevante spesa; che final-  
mente non sarebbe conveniente  
negare alla Provincia di Udine  
quel trattamento che ad altre  
Provincie si è usato, e dopo spe-  
cialmente che questa ha completa-  
mente soddisfatto il contratto  
correspettivo, io ritengo cosa equi-  
la convenuta cessione e confido  
che la Spammera non vorrà nega-  
re l'approvazione del succennato  
Contratto.

6 Ora i posti fortificati dell'  
Esquero, che in virtù del 6.<sup>o</sup> Dec-  
reto 16 Aprile 1862, rimasero rincon-  
dati da ogni servizio militare, ve-  
sono le opere esterne di fortifica-  
zione, che circondano la Città  
di Gucca.

Poco dopo l'emanazione del  
suddetto Decreto il Consiglio Co-  
munale di quella Città, fatto  
si a considerare i danni che  
a questa potrebbero derivare  
qualora i terreni sui quali

17

si estendono le dette opere di for-  
tificazione, mutassero forma, o  
passassero nel dominio di pri-  
vati, deliberava nel 3° agosto 1862  
di avanzare preghiera, come fece,  
al governo perchè si fosse conserva-  
ta alle fortificazioni la forma  
presente per ragioni non tanto  
di ornato, quanto di igiene e  
di utilità e comodo pubblico, e,  
in caso di vendita, ne fosse data  
al Comune la preferenza.

Queste preghiere, che veniva-  
no caldamente raccomandate  
dalla Prefettura del luogo, non  
potevano non fermare l'attentio-  
ne del governo, il quale vi scorgeva  
molta ragione e volera ed in caso  
di vendita al Comune si ripre-  
metterebbe una fonte di speciale  
vantaggio per le finanze dello  
Stato, che altrimenti ponendosi  
in pubblica vendita i beni di  
che trattasi, non avrebbe ottenu-  
to per mancanza di molti at-  
tendenti e di utilità.

Procedutosi per mezzo del  
Delegato all'ministeriale Inge-  
gnere Giovanni Fugheri alla  
stima di tali beni, che sono

precisamente gli Spalti esterni  
ridotti a prato, quattro Polver  
re con piccolo fabbricato e due  
Casotti per sentinelle, diciannove  
ve sortite o accesi a destra e  
sinistra de' Baluardi con altre  
que Casematte ed altri accese  
re di minore importanza  
e quattordici fabbricati sulle  
Mura lungo il passeggio pub  
lico, che servono a corpo di  
guardia, ne risulta un valore  
complessivo di L. 107,000, che il  
Comune si dichiara disposto  
di accettare a base delle tratta  
tive di acquisto.

Nell'iniziare tali trattative  
era però indispensabile tener conto  
dei diritti acquisiti dalla So  
cietà Anonima per la vendita  
dei beni demaniali, di cui per  
conseguenza venne richiesto  
l'assenso ed il concorso, trattan  
dosi di una vendita che faceva  
si declinando dalle forme volute  
e dalla legge del 21 Agosto 1864.

Di buon grado quella  
Società annuiva al Gatto se  
invito e nelle trattative da esse  
intavolate col Comune di mu



essendo riuscita a conseguire  
un aumento del 5 per 100 sul valo-  
re di stima e così a fissare il  
prezzo consensuale di L. 112,350,  
nel 26 Agosto 1868 procedette per  
rogito F. Herardi davanti alla  
Prefettura di Lucca al solenne  
istrumento di compra vendita,  
con riserva di approvazione per  
mezzo di legge speciale.

Questa approvazione viene  
con tutta fiducia invocata dal-  
la Camera trattandosi di un  
contratto che mentre rende pa-  
ghi i giusti desideri di una  
illustre Città, non danneggia  
ed anzi è di vantaggio pel pubbli-  
co Erario.

6 Nel territorio d'Alghero in  
Sardegna esiste una Peschiera  
di provenienza gesuitica, detta  
del Malick con Casotto e con  
terreno attiguo destinato alla  
custodia ed alla distesa delle  
reti, della superficie di ettari 5450.  
L'affalto nell'interesse del  
Demanio Nazionale di quella  
Peschiera, che negli ultimi tem-  
pi non rendeva che annue lire  
366 circa, fu causa costante

di gravi contestazioni tra lo  
Stesso Demanio, l'appaltatore  
ed il Comune di Alghero, sia  
per la pesca che vi esercitano  
contemporaneamente queglie  
abitanti, sia per i pretensi diritti  
di dazio Comunale.

Nello intento di porre un  
termine ad uno stato di cose  
sconveniente agli interessi di tutte  
le parti interessate, e che stava  
per accendere un litigio giudi-  
ziario, il Comune di Alghero  
chiedeva l'acquisto dell'assoluta  
disponibilità della Chiesa, of-  
frendone il prezzo di L. 870.5. 10  
determinato da relativa perizia  
del 4 Aprile 1859.

Questo progetto fu accolto da  
buon grado dal governo, che si  
liberava così, con equo corrispet-  
tivo, di un Ente di irrilevan-  
te profitto, e fornito perpetuo di  
indecorose contestazioni, e fin  
dal 20 Agosto 1860 si stipulò  
presso l'Intendenza di Alghero  
l'atto di cessione a quel Co-  
mune di tutte le ragioni de-  
maniali sulla Chiesa del  
Galich.

Il Consiglio di Stato però  
in adunanza del 30 Novembre  
1860, pur riconoscendo la conve-  
nienza di quel contratto anche  
per le finanze dello Stato giu-  
no che la sua approvazione do-  
vesse seguire per legge speciale,  
trattandosi d'alienazione di  
uno stabile permanentemente  
incorporato al Demanio Chiro-  
niale. Per cui, ottemperando a  
tale avviso, lo si presenta appun-  
to alla Camera, la quale si è  
ha piena fiducia che per le pre-  
messe considerazioni, vorrà  
approvare.

d) Il Comune di Viareggio  
fino dall'anno 1862 fece vivissi-  
me istanze perché gli fosse con-  
cessa una porzione di terreno  
che il Demanio dello Stato possie-  
de lungo quelle spiagge marit-  
time, e precisamente la parte  
fabbricabile esistente tra il ma-  
re e la Via lungo la Chianina,  
dal Molo fino alla Pineta  
di ponente, onde potere esten-  
dere il fabbricato abitabile reso  
insufficiente alla aumentata  
popolazione, ivi tratta per

nuovi mezzi di comunicazione, e pel commercio marittimo che va di giorno in giorno estendendosi.

Nel dimandare tale terreno il Comune di Viareggio aveva altresì in vista di riavvicinare la popolazione al mare, già recatosi ad una notevole distanza dall'abitato attuale; e sendo che il mare forma tutta la vita di quel paese, non meno per la navigazione e per la pesca, che per la prosperità di que' bagni che sono un seducente richiamo di numeroso concorso a quella amenissima spiaggia nell'estiva stagione.

Siccome però il Comune di Viareggio chiedea quei terreni demaniali a titolo gratuito, il governo non poté annuire alla domanda ed invece fattane eseguire stima e regolare, ne disponeva nel 1866 la vendita a pubblico incanto nelle forme volute dalla legge 21 Agosto 1862 n. 433, a mezzo della apposita Società anonima.

(2)

□

Fu allora che il ricordato Comune mostrandosi disposto a corrispondere il prezzo peritale con qualche aumento, tornò ad insistere sulla desiderata cessione, alla quale il Ministero consentiva, fidente che non gli sarebbe venuta meno anche in questo incontro l'approvazione legislativa, trattandosi di cooperare al miglioramento materiale e morale di quel Comune.

Terreni de' quali si parla sono quelli descritti sotto i numeri dal 3 al 18 dell'Elenco di Gucca, e il loro valore estimativo è di complessive L. 93, 65.

Sulla base di questo valore pertanto furono aperte le trattative fra il Comune e la Società anonima, la quale riuscì ad ottenere l'aumento di prezzo fino alle L. 50,000, stipulava per ministero del Notaio Pier Antonio Ghigli nel 18 Agosto dello scorso 1868, il relativo contratto di compra-vendita, fra i cui patti v'è pur quello che il C. Demanio non sarà mai

tenuto a rilevazione alcuna  
verso il Municipio comprato  
ne per parte di ogni natura  
che fossero elevate dai Periti  
sopra i terreni acquistati, tra-  
verandosi così l'Amministrazione  
dalla qualunque consequen-  
za di alcune proteste di proprie-  
tari fronteggianti la marina  
non solo nel danno che risentir-  
anno perdendo la visuale del  
mare, quanto per altri diritti  
derivanti da concessioni già  
ottenute dal cessato governo.

Questo contratto il quale  
soddisfa a un deciso bisogno  
del Comune di Viareggio, sen-  
za pregiudizio delle finanze  
dello Stato, viene assoggettato  
alla Camera per la sua ap-  
provazione.

1.° Benistabili pei quali  
non si è ancora stipulato il  
contratto di vendita.

1. Di pertinenza dell'An-  
ca Cassa di Ammortamento  
il Demanio dello Stato fosse  
se in Venezia l'ex-Chiesa del  
S. Agostino, attualmente in

istato tale di deperimento, che,  
minacciando rovina, richiederebbe  
per conservarla gravi spese  
di riparazione, per nulla  
rispondenti alla utilità che po-  
rebbe trarsene, non altimen-  
ti che ad uso di magazzino.

Esiste in quella Città  
una Società edificatrice di  
case per operai, la quale, per  
effetto de' suoi Statuti, rifugge  
da ogni idea di lucro imme-  
diato, e tal che dietro parere del  
Consiglio di Stato non fu clas-  
sificata nemmeno tra le Società  
Commerciali, e viene retta  
colle norme comuni delle Socie-  
tà civili.

Nell'intendimento di ab-  
battere la suddetta Chiesa per  
costituire sull'area della me-  
desima, base operai, la detta  
Società ne chiese l'acquisto,  
offerendo il prezzo di L. 5.500,  
così determinato da stima  
regolare del 10 Dicembre 1868 del  
Genio Civile di Venezia.

Poiché coll'accoglimento  
d'una tale domanda restan  
salvi gl'interessi delle finanze,

e si concorre ad uno scopo economico - sociale che il governo ha debito di secondare, e gli si non dubita di presentarsi alla Camera per chiederle l'autorizzazione di eseguire la sua annuata vendita per trattativa privata.

1.<sup>o</sup> È proprietario il Demanio dello Stato di un vasto Edificio in Treviso, costituito di due corpi di fabbrica, denominati Palazzo Giudiziaro, il quale fino dai tempi della Veneta Repubblica serviva a residenza dei pubblici Ufficiali, ed ora è occupato dalla R. Prefettura, dal Tribunale Provinciale, dalla Pretura urbana e dall'Archivio Municipale.

L'antichità di questo fabbricato, la sua estensione e l'uso al quale è destinato, fanno sì che l'Amministrazione deve sostenere gravi spese di manutenzione e provvedere frequentemente ad urgenti e radicali riparazioni. Tali furono quelle



autorizzate fin dal principio  
del 1867 ed appaltate per una  
somma di L. 4450.

Erano in corso di esecuzione  
ne codesti lavori, quando la  
Deputazione Provinciale di Bre-  
scia avanzò proposta di acqui-  
sto alla già Delegazione per le  
finanze Venete, la quale con-  
glierando con favore l'opportu-  
nità di alienare un Immo-  
bile, che per la sua difficile uti-  
lizzazione, e dispendiosa manu-  
tenzione, non offre alcun van-  
taggio, entrava in trattative sulla  
base ad una stima regolare,  
e con riguardo al dispendio sostenuto  
pei restauri più sopra ac-  
cennati.

La stima dell'Edificio fu  
eseguita il 10 Maggio 1867 dal  
l'Ufficio delle pubbliche costru-  
zioni di Breviso per un valore  
di L. 43876. Il 2 per contratto  
preliminare del 2 Luglio suc-  
cessivo fu stabilito colla Provin-  
cia un prezzo di L. 46,000 da  
scontarsi in rate annuali di  
L. 4,000 l'una, le prime 7 e di L. 4,000  
l'ultime in corrispondenza ad

identico a tale pagamento di  
£ 96,000 dovuto dall'Erario alla Pro-  
vincia medesima per fabbricar  
in Serravalle ad uso di collegio  
militare, oltre il rimborso delle  
spese di riparazioni in corso,  
appaltate per £ 450.

Se si consideri la convenien-  
za ed opportunità di conservare  
al suddetto fabbricato, la sua desti-  
nazione attuale, siccome più adat-  
to per gli uffici governativi e  
provinciali; se si rifletta che col-  
ceduto alla Provincia si raggiun-  
ge tale scopo, e si liberano le fi-  
nanze dello Stato da frequenti e  
rilevanti spese di riparazione,  
che non troverebbero mai un  
corrispettivo nel fitto da farsi  
a termini di equità, il partito  
migliore sembra appunto quello  
della preaccennata alienazione  
alla Provincia di Frosino, soddis-  
facendo così senza danno dello  
Stato, ai bisogni ed ai convenienti  
devoti desideri di una cospicua  
Provincia.

Nella fiducia pertanto  
che la Camera come in altre  
simili circostanze, accoglierà

con farne le precorse trattative,  
viene invocata la sua autorizza-  
zione a stipulare in atto solenne  
la suddetta Convenzione del  
2 luglio 1867.

3.<sup>o</sup>

È in Padova un Edificio  
dello Stato con annessi terreni  
ortivo, che fu una volta choro-  
stero di S. Stefano, nel quale si  
trovano di presente gli uffici  
della R. Prefettura.

Spettando alla Provincia  
di provvedere ai locali di si-  
fatti uffici, e desiderando la  
medesima di installare anche  
i propri nello stesso Edificio,  
mediante radicali e dispendiose  
riduzioni ed aggiunte di fabbri-  
ca, quella Repubblica Provin-  
ciale si fece a chiedere l'acqui-  
sto del suddetto stabile, come il  
più opportuno per diviniabi-  
scopi, non trovando di sua con-  
venienza incontrare le occorren-  
te gravissime spese di riduzio-  
ne, ove non ne conseguisse la  
libera proprietà.

Le domande di simil-  
fatta il governo e la camera  
fecero mai sempre buona acco-

= coglienza, per cui non dubitarsi  
di aprire opportune trattative.

Nel caso speciale però si presen-  
tava l'ostacolo che nell'Edificio  
richiesto si trovano gli Uffici  
del Genio Civile, governativo ed  
del telegrafo, nei quali man-  
cherebbe altro conveniente locale.

Per togliere tale ostacolo, la  
Provincia si è dichiarata dispo-  
sta a lasciare ai predetti Uffici  
l'uso gratuito dei molti locali  
ora occupati con questa condi-  
zione però che, cessando tale  
uso, resti lo stabile a completa  
disposizione della Provincia sen-  
za alcun obbligo di compensi.

Questo stabile fu stimato  
nel 27 Marzo dello scorso 1861 -  
dal Genio Civile di un valore  
di L. 83,000, e la Provincia fatta  
ragione al rilevante carico che  
si assume di mantenere cioè  
i predetti Uffici nei locali che  
ora occupano e di provvedere sem-  
pre dal proprio a tutte le spese  
di manutenzione, e in buona  
stato i locali stessi, offre la som-  
ma di L. 6,000, oltre la rifusione  
di L. 14,293.77, erogate non ha

*[Handwritten signature]*

quasi dall'Amministrazione  
Demaniale in ristauri allo  
stabile medesimo.

La parte dell'Edificio occu-  
pata dagli Uffici del servizio  
Civile e telegrafico venne ritenu-  
to meritevole di un annuo  
fitto di L. 2250, ed è inverosi-  
mile o assai remota il caso che  
desi abbiano a cessare in una  
Città di tanta importanza come  
Padova, per cui l'offerta delle  
L. 6500 si presenta per vero dire  
singolarmente vantaggiosa al  
l'interesse delle finanze.

Colle accennate combinazio-  
ni pertanto si soddisfa al biso-  
gno e al desiderio di una capite-  
cia Provincia, e si raggiunge  
il miglior utile pel pubblico  
Erario, per cui, con piena fidu-  
cia l'esaudimento vien chiesto  
alla Camera l'autorizzazione  
di cedere alla Provincia di  
Padova e nei termini preaccen-  
nati, l'Edificio di S. Stefano  
e del terreno che gli è annesso.

Il Comune delle Saline  
di Bartolotta mancava d'una  
chiesa parrocchiale e mancava

altresì dei mezzi per costruirlo.

Alcuni anni prima del 1860 il governo vista tale necessitanza intraprese la costruzione a proprie spese e la proseguì fino all'autunno del 1862, senza che il tempio fosse condotto al termine, se bene vi avesse spesa la rilevante somma di L. 10,000 e più. A tale somma per ultimare l'edificio secondo la perizia del Genio Civile di Foggia, bisognerebbe aggiungere altre L. 30,000.

Intanto, per soddisfare agli interessi religiosi di quegli abitanti, vennero destinati ad uso di Chiesa alcuni locali sottostanti all'Ufficio della Direzione di quello Stabilimento salifero. Ma la ristrettezza e la poca decenza del sito mossero il Comune per questo riguardo ai sentimenti religiosi dei suoi ferrarnesi, e confortato anche dalle visioni premure rivolte al governo dall'Arcivescovo di Trani, archiduca, in compenso l'incompleta fabbrica, offrendone a corrispettivo la somma di L. 5000, a pagarsi in cinque rate annue.

1711  
11  
con obbligo di completarla ed as-  
pirata al pubblico culto.

Considerando che trattasi  
di un Edificio incompiuto che non  
potrebbe condurre a termine  
senza l'aggiunta di non lieve spe-  
sa, e che, condotto a termine, non  
sarebbe utilizzabile per le funzioni  
dello Stato; che quanto più lo si  
lascia in abbandono tanto più si  
deperisce, mancando com'è di il-  
tetto e di qualunque altro ricavo,  
e che nello stato attuale altro pro-  
fitto non potrebbe trarsene fuori,  
chè quello della vendita de' mate-  
riali, il governo credette di non  
dover respingere la domanda  
del Comune.

Devesi, in base anche all'an-  
nuncio del Genio, che girava per un  
corrispettivo di L. 19 m., si credette  
d'insistere presso il Comune per  
un aumento del corrispettivo of-  
ferto, ma il tentativo fu vano,  
poichè esso Comune offre la  
impossibilità di aumentarlo sia  
per le sue strettezze finanziarie,  
sia per la rilevante spesa che  
dovrà incontrare nel completamen-  
to della Chiesa.

Le speciali condizioni del  
suddetto Comune, il profondo  
disgusto che si recherebbe a que-  
gli abitanti, offendendone le  
religiose aspirazioni, se altimen-  
ti fosse disposto dell'incompleta  
chiesa, ed il poco vantaggio che  
in altra guisa potrebbe trarne  
il Pubblico Erario, consiglierò  
no il governo a non insistere  
d'avvantaggio, ed a presentarsi  
alla Camera le proposte di auto-  
rizzazione a cedere al Comune  
di Parletta la incompleta chie-  
sa demaniale per solo corrispet-  
tivo offerto delle lire 5000.

Progetto di legge

Articolo 1°

Sono approvati i seguenti  
contratti stipulati dall'Am-  
ministrazione Demaniale  
dello Stato.

- a) Vendita alla Provincia  
di Udine del Palazzo detto  
della Prefettura in quella città,  
seguita per atto del 17. Ottobre  
1868 ~~per il prezzo~~ per il prezzo  
peritale di lire 270.000 pagato  
per intero.



1935

Art. 1)

Vendita al Comune di Bucca delle Mura urbane, degli spalti esterni, Polveriere, Parotti ed altri accessori già costituenti le opere di fortificazione di quella Città, seguita per atto del 16 Agosto 1860 del Notaro Ghisardi per il prezzo di L. 112.300. superiore del 5 per 100 a quello di stima.

g)

Vendita al Comune di Olghero in Sardegna della Rocchia del Malich con entrante casotto, e con attiguo terreno, seguita per atto del 20 Agosto 1860 della passata Intendenza di Olghero per il prezzo di lire 870.342.

d)

Vendita al Comune di Viareggio della Zona di terreno fabbricabile lungo quella spiaggia marittima, descritto nello Elenco 2.° estimativo di Bucca dal n.° 3 al 16 per un valore complessivo di L. 410.334, seguita per atto del 18 Agosto 1860 del Notaro Picc. Antonio di Spighi, e pel corrispettivo di lire 50.000.

Articolo 2.°

Il Governo del Re è autorizzato a ratificare

si vendere.

- 1.<sup>o</sup> Alla Società edificatrice di Gaspari in Venezia la antica Chiesa di S. Agostino, da molti anni sconsacrata, per il prezzo di L. 1.500, determinata dal senio Civile con la perizia del 10 Dicembre 1868.
- 2.<sup>o</sup> Alla Provincia di Treviso lo Edificio orariale in quella città costituito di due corpi di fabbrica, e denominato Palazzo tribunale per il prezzo di L. 46,000 da pagarsi coll'ammortizzazione di altrettanta parte di un di lei credito verso lo Stato, oltre al rimborso delle spese di riparazione in corso, giusta il contratto preliminare del 2. luglio 1867.
- 3.<sup>o</sup> Alla Provincia di Padova lo Edificio orariale posto in quella Città, che fu una volta Monastero di Santo Stefano, per il prezzo di L. 6,000, oltre la rivalta di L. 146,9,33, di recente spesa dall'Amministrazione Demaniale in restauri al fabbricato medesimo.
- 4.<sup>o</sup> Al Comune delle Saline di

115  
4/8

Barletta la Chiesa incomple-  
ta ivi sita per il prezzo di  
L. 5000, con obbligo nel medesi-  
mo di condurla a fine, e di  
aprirla al pubblico culto.

Art. 3.º

I contratti autorizzati  
coll'art. 2.º saranno approvati  
per Decreto del Ministero  
delle finanze, e dietro il pare-  
re del Consiglio di Stato.

Wish to transfer  
Account 28